

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL SOLE
VIA V. EMANUELE, 9
09099 URAS (OR)
CF 9012280955

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemilaventidue, il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 10:00, in Uras (Or) presso la sede sociale in via V. Emanuele n.9, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione di volontariato Il Sole, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Presiede l'Assemblea la Sig.ra Garau Rosalba, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale constatato che la riunione si è regolarmente costituita, la dichiara aperta e valida a deliberare in seconda convocazione sull'argomento posto all'Ordine del giorno.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretaria per la stesura del presente verbale la Signora Lampis Daniela.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, fa un breve riepilogo della situazione venutasi a creare con la nuova legge sul Terzo Settore, che impone cambiamenti statutari inderogabili o facoltativi.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare e approvare il nuovo Statuto Sociale, spiegando i cambiamenti apportati.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica se necessaria.

Dopo di ché viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

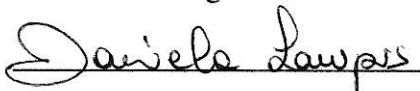
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

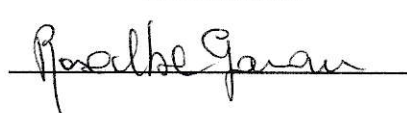
Ai fini della registrazione del presente atto si richiede l'agevolazione ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 12:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Oristano

Registrato **17 GEN. 2023** al n. **40** Serie **3**

Esatti Euro: ESENTE



IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

(Denominazione – Sede – Durata – Scopi)

ART. 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Il Sole - ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "*Organizzazione di Volontariato*" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Il Sole – Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Il Sole – OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri.

ART. 2

L'associazione ha sede legale in via V. Emanuele, 9 nel Comune di Uras.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3

(Valori Finalità e Attività)

Il Sole ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Sole ODV senza fini di lucro si propone di:

- a) Operare in Uras e nei comuni limitrofi a favore delle persone disabili (per handicaps di varia natura) e non, per un adeguato inserimento nella realtà sociale;
- b) Realizzare e gestire servizi culturali, di assistenza, di formazione professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro, per evitare gli effetti negativi dell'apatia, della indifferenza e del disinteresse verso il degrado della qualità dell'ambiente sociale;
- c) Attivare iniziative e forme concrete di inserimento sociale per persone con disabilità ed emarginati in genere, mediante prestazioni di recupero umano – culturale
- d) Rimuovere, prevenire combattere le cause del disagio che portano all'emarginazione;
- e) Promuovere rapporti di collaborazione con Associazioni, Enti, ed altre istituzioni che operano a favore delle persone disabili;
- f) Tutelare la dignità della persona umana vista da una più ampia rivalutazione del disabile e degli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e della dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore sono:

Procedere a...





a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Progetti e percorsi volti al potenziamento delle abilità per il raggiungimento delle autonomie delle persone con disabilità;
- Percorsi di accompagnamento alla vita indipendente di persone con disabilità;
- Attività di residenzialità temporanea rivolte a persone in situazioni di difficoltà sociali e in condizioni di non autonomia, e a persone con disabilità, anche integrate ai percorsi di accompagnamento alla vita indipendente delle persone con disabilità;
- Attività socio-educative, ricreative e riabilitative, progetti di auto-mutuo-aiuto, legate a prevenire o ridurre le condizioni di svantaggio, di disagio individuale e familiare;
- Attività di organizzazione di manifestazioni, convegni incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire promozione, diffusione e contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- Azioni di socializzazione e animazione a favore delle persone con disabilità e di coloro i quali si trovano in una condizione di disagio sociale;
- Attività di formazione ed educazione, laboratori integrati, progetti sociali sostenibili, anche in collaborazioni con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio in un'ottica di prevenzione del bullismo e della povertà educativa;

Rosalba Garone





- Azioni di formazione e attività culturali di interesse sociale legate al tema della disabilità, della cittadinanza attiva, dell'inclusione e delle pari opportunità;
- Attività finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e non anche attraverso attività e progetti specifici volti a favorire l'incremento delle capacità e abilità, miglioramento delle competenze personali, relazionali e professionali per un miglior inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico;
- Attività di agricoltura sociale, laboratori, progetti e attività formative ed educative ad essa connesse, anche attraverso l'attività di ortoterapia e interventi assistiti dagli animali;
- Azioni di collaborazione e condivisione con le realtà del territorio, al fine di favorire l'emersione delle condizioni di emarginazione o di solitudine, sia di tipo sociale che economico. Attivare la rete sul territorio al fine di monitorare le situazioni problematiche in essere, dare aiuto e sollievo nelle situazioni di emergenza di disagio sociale dovuto alla povertà economica e/o culturale;
- Azioni di promozione dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e non.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Può compiere tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi.

L'associazione potrà utilizzare l'opera degli obiettori di coscienza in servizio civile.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione potrà usufruire dei contributi erogati da enti pubblici e privati.

Potrà inoltre gestire iniziative, manifestazioni e attività per reperire fondi ed i beni occorrenti al perseguimento degli scopi sociali anche convenzionandosi con enti pubblici e privati e mediante sottoscrizioni.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dal DM 107/2021. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi i volontari e lavoratori nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Sole ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sardegna.

SOCI

ART. 4

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Paola C. C. C.



Possano essere ammesse a far parte dell'associazione le seguenti categorie di soci:

- 1) SOCI ORDINARI: sono i genitori dei disabili e di coloro che hanno problemi di inserimento nel tessuto sociale, nonché gli stessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ed i volontari che si impegnano attivamente ed organicamente nelle attività dell'associazione
- 2) SOCI SOSTENITORI: sono le persone che contribuiscono solo finanziariamente agli scopi dell'associazione
- 3) SOCI BENEMERITI: persona fisica o soggetto diverso che a giudizio dell'assemblea dei soci ha acquisito particolari meriti nel perseguire le finalità dell'associazione.

Art. 5

(Qualità di socio volontario)

I soci si impegnano a sostenere moralmente e materialmente la realizzazione delle finalità statutarie.

Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo n. 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 bis

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato/a entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Rosalba Gaudin



ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno l'obbligo di:

- pagare la quota annuale associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- osservare scrupolosamente le norme tutte che disciplinano la vita dell'associazione, sia statutarie che regolamentare, nonché quelle che venissero in seguito legittimamente deliberate dalla Assemblea;
- astenersi da azioni lesive del decoro dell'associazione, nonché dallo intraprendere attività di qualsiasi natura contraria allo spirito e alle finalità dell'associazione medesima;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Gli associati hanno il diritto, nel rispetto delle modalità previste di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per: morte, decadenza, recesso o esclusione.

a) per recesso volontario; Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto immediato;

b) per esclusione che è pronunciata dal Consiglio Direttivo, per il caso di gravi inadempienze ai doveri stabiliti dal presente statuto per gli associati. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato;

c) per decadenza nel caso di mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice, ovvero la maggioranza dei presenti.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9

Rosalba Garau



(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; possono essere retribuiti i membri del collegio dei revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

(L'assemblea)

ART. 10

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che fanno parte dell'associazione in regola con il pagamento delle quote sociali. È l'organo sovrano.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le convocazioni delle assemblee devono essere fatte a cura del Presidente con raccomandata – anche a mano- posta prioritaria, email, pec, spedita a i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando gli amministratori ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

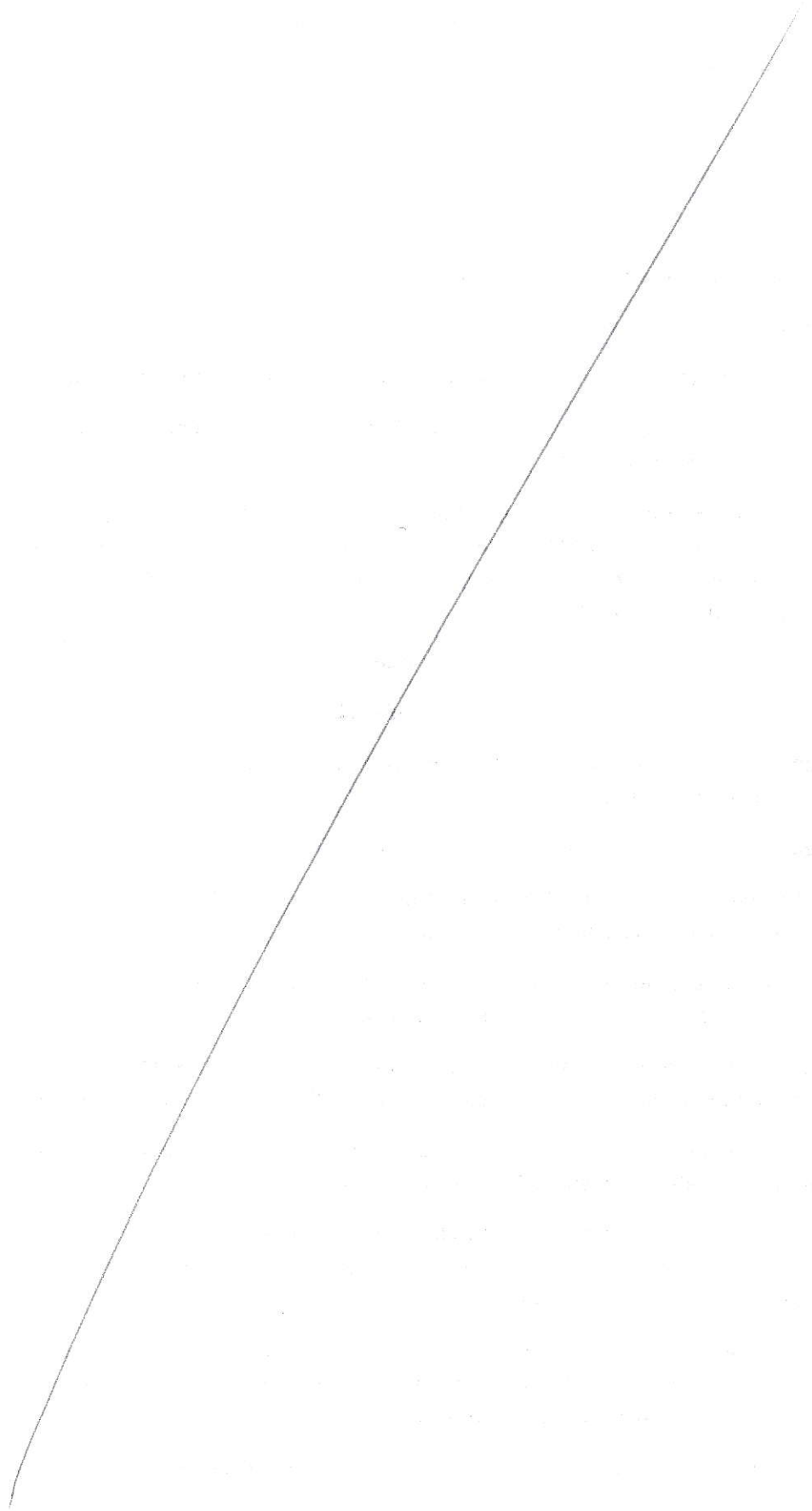
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci ovvero con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

Nella seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Mosabbe Gouan



L'assemblea straordinaria relativamente alle modificazioni dell'atto costitutivo, modificazioni dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art.11

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea solo i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 12

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, da altro socio, che non potrà avere più di una delega.

Art.13

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza da altra persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se è il caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nelle assemblee straordinarie quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio in funzione di segretario.

ART. 14

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale, quando previsto
- nominare e revocare dei componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- stabilisce gli indirizzi generali dell'associazione e approva il regolamento interno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

ART. 15

Rosalba Jones



(Compiti dell'assemblea straordinaria)

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle modificazioni dello statuto
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

(Consiglio direttivo)

ART. 16

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da 5 a 7 persone, secondo determinazione dell'assemblea; i componenti durano in carica un triennio (3 anni) e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo ed alle nuove nomine assembleari; i suoi componenti possono essere rieletti. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione che ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e, se previsto, il bilancio sociale;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati

Art.17

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.

Art.18

Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno 3 giorni prima dell'adunanza. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la durata del medesimo Consiglio.

Rosella Garsa



Il Direttore
Procuratore Generale

Il Consigliere
Procuratore Generale

Il Presidente
Consiglio di Amministrazione

ART. 19

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed anche per giudizi di revocazione e cassazione o di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o ad un consigliere designato dal Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 20

(Organo di Revisione)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

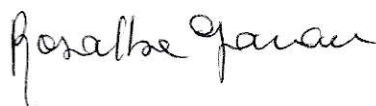
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:





- il libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 24

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

Art. 26

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Rosalba Gnanin



Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 27

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti, a scopi sociali e assistenziali conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione.

L'assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge, nominando uno o più liquidatori fissandone i poteri

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.



Rosalba Gauer





ART.32

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.33

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario dell'Assemblea

Daniela Lauris

Il Presidente dell'Assemblea

Rosalba Guana



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Oristano

Registrato il **17 GEN. 2023**

al n.

40

Serie 3

Esatti Euro: ESENTE



IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

[Signature]